

BGE 24 I 325

Bundesgericht (BGE), 1898-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_24_I_325

FR: ATF 24 I 325

IT: DTF 24 I 325

Volltext

Entscheidungen der Schuldhretreihungs- und Konkurskammer. Arrêts de la Chamhre des poursuites et des faillites.) I C 52. Sentenza del 12 aprile 1898 nella causa· Pedraita. Art. 106 S8., L. Esee. e Fall.; compelenza delle autorita di vigilanza. - Veste il compratore di un immobile ehe non pal'tecipa al pignoramento per conte8tare le ipoteche figuranti all'elenco oneri 'f 1. eon istrumento del 22 novembre 1893 il signor Iorio Giaeomo eomperava dal signor Sealabrini Domenico un se dime di easa eon annessi, situato a Giubiasco, per il prezzo totale di fr. 2881, sborsando fr. 1511 in contanti ed obbligandosi per l'importo rimanente a rilevare il venditore presso una creditrice ipotecaria, la signora Patti Guglielmina. La casa comperata essendo pero rimasta in locazione e godimento del venditore, al quale veniva eoneesso un termine di rieupera di 5 anni, il 6 febbraio 1895 fu presa inserzione ipotecaria a garanzia dell'annuo eanone di loeazione. 3'.26 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Nel eorso dell'anno 1.897 essendo stata iniziata eseeuzione contro il venditore Domenieo Scalabrini, diversi ereditori si uuirono in un gruppo N° 79 e piguorarono tutta la sostanza immobile dell'eseusso, compresa la easa da lui venduta al signor Giaeomo Iorio. Eretto l' eleneo oneri, nei quali gli eredi Pedraita figurano per un eredito di fr. 348 ed aeessori, ga- rantito mediante ipoteea su di una selva in territorio di Ca- morino, il signor Giaeomo Iorio, la eui rivendieazione della casa in questione venne eontestata dall'avvoeato Pagnamenta a norne di diversi ereditori, benehe non figurante lui stesso all'eleneo oneri come ereditore ipotecario, eontesto da parte Bua il eredito degli eredi Pedraita, ai quall venne assegnato dall'Ufficio un termine di 10 giorni per far valere le loro ra- gioni in giudizio. I signori Pedraita insorsero eontro tale prov- vedimento presso le autorita di vigilanza, negando al signor Iorio il diritto di eontestare l'eleneo oneri e sostenendo ehe l'Ufficio non avrebbe dovuto far easo della di lui eontesta- zione. TI 101'0 riorso venne respinto pero tanto dall'autoritä. inferiore di vigilanza quanto dall'autoritä. superiore, da que- st'ultima sulla seorta dei considerandi seguenti : La eeezione di mancanza di veste nel signor Iorio per contestare la noti- fieazione Pedraita non e altro ehe un'eecezione perentoria dell'azione giudiziaria, ehe si deve svolgere avanti l'autorita giudiziaria competente a sensi dell'art. 140 e relativi della legge Esecuzione e Fallimento. Quindi l'Ufficio ha rettamente operato dando eorso alla eontestazione Iorio, seeondo ehe indieavagl l'art. 107. Spingendo tale interpretazione oltre i limiti, si arriverebbe pero alla eonelusione ehe qualunque eon- testazione, fatta anehe dal piu estraneo, debba dar luogo alla proeedura di eui agli art. 106, 107. L'Uffieio e dopo esso l'autorita di vigilanza deve pereio vedere se l'interesse o la veste del contestante appaia legittimata almeno lontanamente, indirettamente. Ora, nel easo attuale, sia la ragione addotta dall'Uffieio (ehe al signor Iorio fu data eomunicazione del- l'eleneo oneri nella qualitä. di ereditore posteriore al creditore proeedente), sia e piu quella del eontroricorrente (il quale pretende di far rinaseere ed ottenere il subingresso in una und Konkurskammer. N° 52. 327 ipoteea esistita a favore della signora Patti GuglieImina, estiuta col prezzo di vendita, nel easo ehe la sua

rivendicazione non venga ammessa), sono tali da non permettere di addentrarsi più oltre nell'esame della qualità di contestante del signor Iorio. E da notarsi difatti a questo proposito che figurano nel certificato ipotecario due ipoteche accese a favore della predetta signora Patti Guglielmina. Come ciò possa avvenire non è compito sottoposto all'esame dell'autorità di vigilanza, sibbene delle autorità giudiziarie ordinarie; parimente decisi del quesito circa la conseguenza dell'esecuzione III corso, data l'ipotesi del preteso subingresso.

2. E contro tale giudizio che gli eredi Pedraita ricorrono al Tribunale federale. Essi allegano: A mente dell'art. 140 della Legge Esecuzione e Fallimento, l'Ufficio avrebbe dovuto inserire nell'elenco oneri tutti i erediti ipotecari che figurano nei pubblici registri, i quali, secondo certificato, sarebbero stati 24. IVIa l'Ufficio sapeva che tutti quelli anteriori al 3 luglio 1890 erano stati estinti in una precedente esecuzione, e sapeva inoltre che tutti i debiti che figurano inseriti con data posteriore al 3 luglio 1890, tra i quali due a favore del signor Iorio, erano stati estinti direttamente dal debitore. Egli ne ammise perciò solo una parte, usando però la prudenza di dare avviso del deposito dell'elenco anche a quei erediti ipotecari, i cui erediti non erano stati ammessi, affinché potessero far valere le loro ragioni entro i termini di legge. Uno di essi ottenne difatti di essere inserito. IVIa il signor Iorio si mantenne inattivo. In di lui confronto pertanto l'elenco è restato in giudizio, ed egli ha più nessun altro diritto sui beni dedotti in vendita, all'infuori della vantata proprietà della casa che forma oggetto della sua rivendicazione. Già per questo motivo gli manca ogni qualità per contestare il credito Pedraita. Poi l'art. 140 della legge federale accorda tale diritto ai soci ereditori partecipanti al pignoramento, e gli articoli susseguenti 10 estendono solo ai ereditori ipotecari posteriori al creditore precedente. Fuori di queste due classi la legge federale non consente a nessuno di contestare i erediti classificati. La tesi dell'Ufficio, secondo la quale il signor XXIV, 1. - 1898 22 328 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Iorio avrebbe agito in qualità di ereditore ipotecario posteriore al ereditore precedente, non è ammissibile. I ereditori precedenti non posseggono ipoteca, quindi tutti i erediti ipotecari esistenti devono figurare nell'elenco oneri, ed è giuridicamente impossibile che vi siano dei ereditori posteriori ai ereditori precedenti. Iorio stesso riconosce di aver agito semplicemente in qualità di terzo rivendicante: egli crede però di averne avuto il diritto in forza degli interessi che vuole salvaguardare nel caso che la sua rivendicazione non fosse ammessa, intendendo egli di far rievolvere le inserzioni ipotecarie a favore di Guglielmina Patti, il cui eredito afferma di avere estinto col prezzo di compra della casa rivendicata. Ora, anche ammettendo che, secondo il diritto ticinese, gli compete un tale diritto, egli, in ogni caso, non sarebbe più legittimato per farlo valere nell'attuale esecuzione, trattandosi di un diritto reale che avrebbe dovuto figurare nell'elenco oneri e non essendosi Iorio opposto in tempo utile contro l'esclusione dei suoi eventuali crediti ipotecari dal detto elenco. Non essendo egli ereditore ipotecario, non può dunque far valere neppure i diritti che solo ai ereditori ipotecari competono. L'autorità superiore di vigilanza ha trascurato questo punto ed ha deciso perciò che la questione fosse di competenza dell'autorità giudiziaria. Ma ciò non è il caso. Di competenza dell'autorità giudiziaria è di vedere, nel caso che non venga ammessa la rivendicazione Iorio, se questi possa far rivivere ancora le ipoteche accennate e se abbia quindi un interesse sufficiente per contestare il credito Pedraita. Ma è di competenza esclusiva dell'autorità di vigilanza il vedere se esista eventuale diritto non sia stato nel caso attuale pregiudicato. Concludendo, i ricorrenti domandano: a) che la contestazione del credito Pedraita fatta da Iorio sia dichiarata illegale e non possa perciò prendersi in considerazione; b) che sia revocata l'assegnazione di termine a spiegare l'azione giudiziaria fatta

dall'Ufficio agli eredi Pedraita. L'autorità superiore di vigilanza dichiara nella sua risposta al ricorso di riportarsi semplicemente ai considerandi del I und Konkurskammer. N° 52. 329 proprio giudicato. La parte Iorio invece eere nel proprio allegato di dimostrare : a) che la situazione di causa venne creata non da lei, sib- bene dai ereditori, i quali, avendo contestato la rivendicazione Iorio, obbligarono quest'ultimo a contestare aHa sua volta la pretesa Pedraita, per impedire che l'eventuale rieavo deHo stabile da lui rivendicato vada ad esclusivo profitto di altri ereditori ; b) che l'ammissione del ricorso avrebbe per conseguenza di privare Iorio, nel caso che la sua rivendicazione non venisse ammessa, e deHo stabile edella possibilità. di farsi rimborsare il prezzo pagato. Iorio domanda perciò la reiezione del ricorso. In diritto: 1. Col provvedimento querelato l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona assegna agli eredi Pedraita un termine per far valere giudizialmente il 101'0 credito ipotecario figurante all'elenco oneri, contestato da Iorio. Ora i provvedimenti fissanti alle parti un termine per intentare un'azione giudiziale non sono sottoposti al controllo delle autorità giudiziarie, ma di quelle di vigilanza; sono le autorità di vigilanza che devono decidere, come fu sempre riconosciuto nella pratica relativa agli art. 106 e seg. della Legge federale, se, assegnando un simile termine, l'Ufficio si è uniformato o meno ai disposti di legge. 2. Nel caso conereto il provvedimento 14 dicembre 1897 vien impugnato per il motivo che al signor Giacomo Iorio mancava la veste voluta per contestare l'ipoteca dei ricorrenti, per cui l'Ufficio di Esecuzione non avrebbe dovuto iniziare la procedura di cui agli art. 107 e seg. della Legge federale. Tale questione è sottoposta anch'essa al giudizio delle autorità di vigilanza. Se il punto da decidersi fosse di sapere se spettava al signor Giacomo Iorio eventualmente il diritto di far valere un credito ipotecario a carico dei beni dell'escusso, ciò implicherebbe indubbiamente una questione di diritto civile che non si potrebbe discutere dalle autorità di vigilanza. Quest'ultima sono però indubbiamente competenti ad esaminare le 330 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nare se in base ai disposti della Legge Esecuzione e Falli- , mento Iorio era veramente autorizzato a contestare l'ammissione del eredito dei ricorrenti nell'elenco degli oneri, imperocché una simile questione è di diritto esecutivo e non di diritto civile. 3. Ora Iorio non aveva evidentemente la qualità riconosciuta agli. Esso non era ereditore procedente, partecipante al pignoramento, al quale, secondo Part. 140, al. 2 della Legge federale , era dovere dell' Ufficio di fissare un termine di 10 giorni per contestare le ipoteche ed i gravami figuranti all' elenco oneri; ammesso anche che la sua posizione fosse più di quella di un semplice rivendicatore, esso poteva tutto al più riguardarsi come pretendente eventuale ad un diritto di ipoteca sopra gli stabili oppignorati. Ora in questa sua qualità non era legittimato a contestare l' esistenza od il rango delle ipoteche degli altri creditori inserite nell'elenco. Egli non aveva né un interesse, né il diritto di farlo. Imperocché l'elenco oneri non ha per scopo di regolare i rapporti dei ereditori ipotecari non partecipanti all' esecuzione fra di loro, ma solo di accertare, da un lato, gli oneri che gravitano sugli stabili, per poterne rendere edotti, se del caso, gli acquirenti, dall'altro, di determinare il prezzo minimo per il quale lo stabile oppignorato potrà essere venduto secondo i principi degli art. 141 e 142 della Legge federale. In vista di questi principi il debitore eel l' ereditore procedente hanno bensì un interesse di eliminare ipoteche non esistenti dall'elenco, prima dell'incanto, per impedire che quest'ultimo, e con esso tutta l'esecuzione, non abbia eventualmente a rimanere infruttuoso; anche i ereditori ipotecari che non partecipano all' l'esecuzione possono avere un interesse a far inserire nell'elenco tutte le ipoteche esistenti, in special modo quelle della loro vantate, affinché lo stabile oppignorato non possa essere venduto ad un prezzo troppo basso, insufficiente per soddisfare le 101'0 ipoteche. Ma che, oltre a ciò, vengano ammesse nell'elenco oneri

aneora altre ipoteeche, deve essere perfettamente indifferente per i ereditori ipoteeari non proee- denti. Qualora il ricavo della vendita non basti per soddisfare und Konkurskammer. NQ 53. 331 tutte le ipoteeche alle quali si deve avere riguardo sia percM comprese nell'eleneo oneri, sia perehe risultanti dai registri pubblici, nonehe per soddisfare i ereditori procedenti, si dov:a, in forza degli art. 156 e 219 della Legge federale, allestire una graduatoria, ed allora, nella proeedura da eseguirsi rela- tivamente a quest'ultima, tutti i ereditori interessati avranno campo ed il dovere di contestare l'esistenza ed il rango delle ipoteche ammesse nella graduatoria, la eui esistenza od il eui rango non sono da 101'0 rieonoseiuti. Ma prima ehe la gradua- toria sia stata allestita, non potra dirsi neppure con sieurezza se un dato ereditore abbia veramente interesse per contestare il eredito di un altro. E percHI ehe il termine di 10 giorni per conte stare l' eleneo degli oneri deve essere assegnato solo al debitOI'e ed al ereditore proeedente, non aneche, eome venne fatto, ai ereditori ipoteeari ehe non partecipano al pignora- mento. Per questi motivi, la Camera di Eseeuzione e Fallimento pronuncia: Il rieorso degli eredi Pedraita e dichiarato fondato ed il provvedimento 14 dieembre 1897 annullato. 53. A-rret du 23 avril 1898, dans la cause Brunet et consorts. Art. 110 LP. Complement de saisie. Saisie inexistante. I. - Sur requisition de Henri Petrier, ereancier de Taver- nier, l'offiee des poursuites dt> Geneve a saisi, selon proces- verbal de 2 novembre 1897: « 10 En mains de M. Fran<,<ois Blane, plaee du Port N° 2, » au 5e • » 20 En mains de M. Couteau, regisseur, rue des Alle- » mand, les sommes ou valeurs pouvant appartenir au debi- » teur a due coneurrenee. »

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.